DOCUMENTO A CURA DELLA

COMMISSIONE PRINCIPI CONTABILI

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti

e degli Esperti Contabili di Milano

(Presidente Tiziano Sesana)

Gruppo di studio:

Alessandra Alfieri, Sonia Bianchi, Gian Matteo Ciampaglia, Corrado De Girolami, Federico Dell'Agli, Stefano Dessì, Raffaele Fiume, Emanuela Fusa, Girolamo Matranga, Roberta Provasi, Anna Ruggieri, Stefano Santucci, Paola Saracino, Tiziano Sesana (coordinatore), Paolo Terazzi

Il presente documento costituisce risposta alla consultazione pubblica dell'"OIC 5 – Bilanci di liquidazione" pubblicato in bozza per la consultazione il 9 aprile 2024.

Il Gruppo di studio, pur condividendo l'approccio seguito da codesto Organismo, in linea con le migliori prassi di standard setting internazionali, di ricercare nell'applicazione pratica dei principi contabili da parte degli operatori gli opportuni spunti per la modernizzazione dei principi contabili, ritiene doveroso premettere che sussistono perplessità sulla pertinenza della ragione del radicale cambiamento di finalità attribuito al bilancio di liquidazione (cioè da documento destinato a fornire informazioni prognostiche sull'esito della liquidazione a strumento informativo di rendicontazione circa l'andamento del procedimento liquidatorio) costituita, in estrema sintesi, dal solo fatto che "*il principio attualmente in vigore non trova piena applicazione tra gli operatori*". Ancorché, infatti, non competa a codesto Organismo la verifica dell'effettiva applicazione delle regole contabili da parte degli operatori, non si può non rilevare come le ragioni adottate evidenzino un *vulnus* nei presidi preposti alla verifica del rispetto delle regole contabili, sul quale ad avviso del Gruppo di studio sarebbe opportuno che le autorità competenti intervenissero. Non sembra, pertanto, che la ragione addotta – in assenza di ulteriori considerazioni – possa essere idonea a giustificare un così radicale cambiamento nelle finalità attribuite al bilancio di

liquidazione. Altrimenti, per assurdo, ben potrebbe ritenersi utile/necessario effettuare analisi specifiche per verificare quanto altri principi contabili trovino effettiva applicazione tra gli operatori (si pensi ad es, al criterio del costo ammortizzato per crediti, debiti e titoli iscritti nell'attivo circolante, al "*component approach*" previsto dall'OIC 16, alla contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati di copertura ovvero ad alcune particolari tipologie di fondi per oneri) ed in caso negativo procedere ad una loro modifica.

Ancora, prima di entrare nel merito del contenuto della bozza in consultazione dell'OIC 5, si ritiene di osservare preliminarmente quanto segue in relazione all'eliminazione della sintesi civilistica di illustrazione della procedura di liquidazione e alla modifica degli schemi.

L'OIC 5 attualmente in vigore e risalente al mese di giugno 2008 è stato alla base delle consultazioni dei professionisti contabili che si sono trovati ad affrontare uno stato giuridico "terminale" di una entità che ha deliberato una delle cause di scioglimento, rispetto ad una precedente situazione di "funzionamento" ed ha offerto (sia agli OIC *adopters* che agli IFRS *adopters*) una base giuridico scientifica della disciplina civilistica connessa alle fasi della liquidazione (peraltro volontaria) delle società di capitali che non è stata di poco conto e tale da giustificarne l'eliminazione.

Infatti, i contenuti dell'OIC 5 del 2008 attualmente in vigore sono oltre che dottrinari anche estremamente completi in quanto conducono il lettore nel percorso logico civilistico della disciplina della liquidazione volontaria, prima che contabile, essendo la prima (ovvero la prospettiva civilistica) la naturale guida per l'impostazione contabile che la liquidazione comporta nelle diverse molteplici fasi in cui essa si articola.

Senza alcuna appropriata conoscenza delle fasi giuridiche prodromiche alla conduzione di una entità nella sua fase liquidatoria, sebbene volontaria, non possono essere forniti appropriati contenuti tecnici alle scritture contabili e con essi ai significati che gli schemi ed il bilancio di una entità in liquidazione devono fornire, sia in fase iniziale che nelle fasi intermedie e finali, dell'ampio processo di liquidazione, parziale o totale che sia, di breve o medio lungo termine.

Il Gruppo di studio, pur comprendendo che potrebbe sostenersi che quanto sopra dovrebbe già essere noto agli operatori coinvolti nel processo liquidatorio di una società, auspica che venga comunque preservata integralmente, all'interno del principio contabile OIC 5 o in una sua appendice illustrativa (i.e. realizzando una

sorta di "guida operativa" di sicura utilità per tutti gli operatori e nel contempo realizzando una coerenza redazionale con gli altri principi), la fase illustrativa della disciplina civilistica, che si ritiene sia uno snodo fondamentale per la corretta applicazione del principio stesso (costituendone, di fatto, la clausola generale), sia da parte di coloro i quali si dovessero trovare ad utilizzarlo per la prima volta, sia da parte di coloro che hanno sperimentato di rado i bilanci di liquidazione. Il rischio, altrimenti, è che permanga una prassi di consultazione del vecchio documento per individuare gli aspetti giuridici e le relative fasi del processo liquidatorio che guidano i correlati processi e schemi contabili anche di passaggio dalla situazione di funzionamento a quella di liquidazione, ma facendo uno sforzo di attenzione alle indicazioni tecniche del nuovo principio fondato su finalità attribuite al bilancio di liquidazione in tutto o in parte differenti. E così vanificando l'obiettivo di semplificazione su cui sono state sostanzialmente fondate le modifiche che hanno portato alla stesura della bozza dell'OIC 5 in commento.

Parimenti, il Gruppo di lavoro evidenzia alcune perplessità sull'idoneità dei nuovi prospetti contabili previsti dalla bozza dell'OIC 5 in consultazione a traguardare l'obiettivo di semplificazione che lo stesso intenderebbe raggiungere.

A parere del Gruppo di Studio, infatti, il primario interesse degli *stakeholder* che utilizzano il bilancio di liquidazione risiede nella prima immediata informativa – attraverso l'esame dei prospetti contabili – relativa alla sostenibilità della liquidazione ovvero al fatto che la liquidazione delle attività sia, nella sostanza, in grado di coprire l'esigibilità del passivo da parte dei terzi creditori. Ciò oltre ad essere un elemento di misurazione circa l'attendibilità della scelta intrapresa dagli organi competenti nelle rispettive fasi pre e post liquidazione, potrebbe rappresentare anche un aspetto rilevante da un punto di vista giuridico, ad esempio in termini di responsabilità (più o meno solidali), dei soggetti che corroborano le ipotesi della liquidazione e che seguono le fasi della stessa.

In questa prospettiva, non appare condivisibile la scelta di discostare gli schemi contabili da quelli previsti dal principio attualmente vigente, che appaiono maggiormente idonei allo scopo, tenuto anche conto che nella nota integrativa si richiede la *disclosure* sulle grandezze contabili esposte negli schemi, anche in merito alle grandezze "realizzate", a quelle "esitate" e a quelle prospettiche che il fondo oneri futuri rappresenta.

In altri termini, il bilancio – vuoi in una prospettiva di continuità aziendale, vuoi in una prospettiva di liquidazione – è sempre costituito da uno schema di stato

patrimoniale, uno schema di conto economico, un rendiconto finanziario ed una nota integrativa che illustra quali-quantitativamente i valori rappresentati nei predetti schemi e la capacità informativa deve essere unitaria e coerente in tutti i documenti che lo compongono. Il Gruppo di studio paventa il rischio che la bozza del principio contabile OIC 5 possa comportare una biforcazione tra la rappresentazione quantitativa del processo liquidatorio desumibile dalla lettura degli schemi di bilancio e quanto esposto nella nota integrativa; in particolare, il valore del patrimonio netto esposto nello stato patrimoniale potrebbe essere negativo, ma nella nota integrativa potrebbero essere rappresentate positivamente le prospettive future del processo liquidatorio e la capacità dei flussi di cassa attesi di far fronte alle esigenze dello stesso (il che peraltro, affinché detta informazione esposta in nota integrativa possa ritenersi attendibile, necessiterebbe di adeguata illustrazione e quindi comporterebbe intuitivamente il ripresentarsi dei supposti problemi alla base dalla modifica di impostazione rispetto all'OIC 5 attualmente in vigore).

In conclusione, il Gruppo di studio suggerisce a codesto Organismo di approfondire e se del caso riconsiderare l'appropriatezza:

- del radicale cambiamento di finalità attribuito al bilancio di liquidazione;
- dell'eliminazione dell'illustrazione qualitativa della sintesi della disciplina civilista della liquidazione;
- dell'eliminazione dell'illustrazione qualitativa della fase preliquidatoria;
- dell'eliminazione dell'illustrazione qualitativa del bilancio iniziale di liquidazione;
- dell'eliminazione dell'illustrazione qualitativa del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto;
- dell'eliminazione dell'illustrazione qualitativa degli effetti della revoca della liquidazione.

I prospetti e documenti riferibili a dette illustrazioni qualitative continuano infatti ad essere sostanzialmente obbligatori per finalità civilistiche, gestionali e fiscali e quindi sono comunque destinati ad essere predisposti con applicazione di specifici approcci professionali.

In relazione all'eliminazione delle illustrazioni qualitative di cui sopra e che codesto Organismo pare giustifichi (v. par. 3 delle Motivazioni alla base delle decisioni assunte) affermando che "*la bozza di principio ora disciplina*

unicamente i temi tecnico-contabili dei bilanci di liquidazione, in linea con la funzione riconosciuta all'OIC dalla legge 216/2014" si ritiene che opportunamente poteva prevederle in apposite appendici anche non facenti parte integrante del medesimo principio, come è avvenuto in altri principi contabili nazioni già emessi (v. ad es. nell'OIC 5 l'"*Appendice A – Guida applicativa*", nell'OIC 31 gli "*Esempi relativi alle principali tipologia di fondi per rischi e oneri*", ecc.).

* * *

Premesso tutto quanto sopra di seguito si presentano le principali osservazioni a quanto disposto nei vari paragrafi dalla bozza del nuovo OIC 5:

- appare contraddittorio, tra le definizioni di cui alla pag. 4 del nuovo OIC 5, evidenziare quale "*valore di realizzazione quello desumibile dal mercato*" se poi si afferma che detto valore può discostarsi dal mercato.

  Si suggerisce alternativamente di fare riferimento ad un "valore di liquidazione che può derivare da un riferimento di mercato" oppure "da un valore di negoziazione", quando valide ragioni economiche sottese alla liquidazione lo richiedano;
- nelle definizioni si tralascia il valore di estinzione delle passività, che nel novero delle definizioni non può essere assente;
- si suggerisce di mantenere l'attuale schema dello Stato patrimoniale, in luogo dell'introduzione di uno nuovo che all'attivo preveda la denominazione delle relative voci ispirandosi ad una classificazione per natura anziché per destinazione;
- il Gruppo di studio ha palesato la preoccupazione che la modifica agli schemi di bilancio (in particolare avuto riguardo allo stato patrimoniale per le società in liquidazione con attività in continuazione) possa effettivamente influire sull'efficacia informativa del bilancio di liquidazione. Più precisamente: la classificazione proposta dello Stato patrimoniale si concentra sulla modifica di alcune voci (ad es. attività materiali ed immateriali, eliminazione dell'attivo/passivo a breve/lungo) senza però riflettere sulla possibilità che, anche se sotto una forma diversa, la sostanza potrebbe essere correttamente rappresentata secondo gli schemi tradizionali di bilancio proposti e presenti nel Codice civile; le modifiche sul conto economico appaiono minime ma, comunque, non si ravvisa la necessità di inserire delle voci apposite per i proventi e gli oneri della procedura liquidatoria, che ben potrebbero essere

dettagliatamente illustrati solo in nota integrativa a commento delle voci A.5) e B.14) che li accoglierebbero; tutt'al più, lasciando libera scelta al redattore del bilancio in ossequio alle previsioni codicistiche, potrebbe essere indicato di valutare l'opportunità di creare una sottovoce specifica delle voci A.5) e B.14);

- la modifica dello schema di stato patrimoniale prevede sostanzialmente l'eliminazione della distinzione tra crediti di finanziamento e crediti di (ex) funzionamento in quanto entrambi è previsto vadano iscritti/riclassificati nella nuova classe "*D) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo*"; la previsione in questione si ritiene riduca significativamente l'informativa desumibile dalla lettura dello schema di bilancio; infatti, avere contezza già dalla lettura degli schemi dell'origine dei crediti ancora in essere nella fase liquidatoria permette di intuire da subito la procedura di recupero da porre in essere e la probabilità che vada a buon fine (una cosa è dover incassare solo crediti commerciali ed altra cosa è dover incassare anche e magari in misura significativa crediti finanziari);
- qualora venisse confermato il cambiamento degli schemi si osserva che per l'attivo non è stata prevista una codifica numerica delle varie voci mentre ciò è previsto per il passivo; si ritiene opportuno che ciò sia per maggior chiarezza e per omogeneità di comportamento; ancora si osserva che nel conto economico permangono le voci relative all'ammortamento pur se al par. 30 ed al par. 33 (che non si condividono per le ragioni che verranno di seguito esposte) è previsto che non si debba più procedere ad effettuare ammortamenti;
- non si comprendono le motivazioni per l'eliminazione di tutti gli "investimenti" dagli schemi di riferimento per la redazione del rendiconto finanziario; nel corso della liquidazione potrebbe ad esempio sorgere la necessità di comprare un nuovo software, una nuova licenza, nuove (piccole) immobilizzazioni materiali ovvero potrebbe essere ritenuto profittevole per la liquidazione stessa investire ad es. in titoli di Stato la liquidità che si è generata dalla vendita delle immobilizzazioni in attesa di procedere a riparti parziali o al riparto finale, ecc.;
- si ritiene che la scelta di eliminare il comparativo possa ridurre la valenza informativa del bilancio. Il lettore anche e solo a livello visivo può cogliere gli impatti della messa in liquidazione se si mantengono continuità espositive,

sia della classificazione per destinazione che del comparativo. Al riguardo, si rappresenta anche il fatto che il rinvio dell'art. 2490 del c.c. all'art. 2423 e seguenti del c.c., e quindi anche all'art. 2424 e 2425 del c.c., comporta il necessario rispetto anche del criterio di comparabilità opportunamente illustrato in nota integrativa;

- con riferimento alle società che rientrano nei limiti dimensionali di cui all'art. 2435-bis e all'art. 2435-ter del Codice civile, non si comprendono le ragioni dell'introduzione della possibilità che solo queste proseguano nell'adottare gli schemi di bilancio ordinari, tenuto conto che ciò farebbe venir meno la c.d. comparabilità dei bilanci nello "spazio" (la c.d. comparabilità nel "tempo" già viene meno se cambia lo schema);
- ai parr. 30 e 33 è previsto, senza possibilità di optare per criteri alternativi, che le attività immateriali e le attività materiali "*iscritte in bilancio sono valutate al minore tra valore netto contabile all'avvio della liquidazione e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato*"; tenuto conto che vi possono essere immobilizzazioni il cui valore netto contabile è significativamente più basso del più prudente valore di mercato anche tenuto conto dello stato di liquidazione (si pensi ad es. ad un immobile acquistato in leasing, ad un marchio prodotto internamente, ad un bene immateriale ricevuto a titolo gratuito, ecc.) si ritiene che detto criterio di valutazione sia inadeguato per essere assunto a unico criterio di valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci in liquidazione e ciò soprattutto nel momento in cui la società si trovi con un patrimonio netto negativo che tale potrebbe non essere se la valutazione delle immobilizzazioni avvenisse con un criterio differente (e pur sempre ragionevolmente attendibile e prudente). Il principio potrebbe almeno prevedere un criterio alternativo in tutti quei casi in cui il costo storico dell'immobilizzazione è ragionevolmente certo che sia inferiore al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (come, ad esempio, per i beni acquistati a seguito di operazioni di leasing) ovvero non si abbia un costo storico dell'immobilizzazione (come, ad esempio, per alcuni beni immateriali perché costruiti internamente e mai valorizzati ovvero perché ricevuti a titolo gratuito);
- ancora, ai parr. 30 e 33 è previsto, senza possibilità di alternativa, che le attività immateriali e le attività materiali "*non sono più oggetto di ammortamento in quanto recuperabili solo attraverso la cessione*". Tuttavia, non tutte le immobilizzazioni sono immediatamente destinate alla cessione,

pur in assenza di una previsione di continuazione dell'attività o di un ramo di attività in corso di procedura; si pensi ad es. a tutti quei beni che continuano ad essere utilizzati anche in corso di liquidazione (mobili, arredi, computer, uffici di proprietà, licenze software, ecc.); in tutti questi casi non si comprende perché non si debba più procedere all'ammortamento (che sarebbe espressione proprio dell'utilità ceduta da detti beni nel corso della gestione liquidatoria) prevedendo invece di rettificare il costo iscrivendo la differenza nella voce "rettifiche di liquidazione" tra le poste del patrimonio netto; per detti beni dovrebbe permanere applicabile il criterio ordinario (quindi dovrebbe essere possibile ammortizzarli qualora continuino ad essere utilizzati nel contesto della procedura liquidatoria e qualora il loro valore netto contabile sia superiore al presumibile valore realizzabile del bene al termine del periodo di vita utile). Pertanto, invece di prevedere l'eliminazione *tout court* del processo di ammortamento per tutte le immobilizzazioni in presenza di una procedura di liquidazione della società, si ritiene debba essere previsto di procedere sostanzialmente come già è stabilito per le imprese in continuità e cioè:

- interrompere l'ammortamento quando l'immobilizzazione non è più utilizzabile/utilizzata ed è immediatamente destinata alla vendita ovvero quando il suo valore netto contabile è superiore al suo presumibile valore realizzabile al termine del periodo di vita utile (vita utile che, come detto, può proseguire/durare anche in corso di procedura liquidatoria);
- proseguire nell'ammortamento (e nell'eventuale svalutazione) fintantoché (i.e. nei limiti dello stimato periodo di tempo in cui) l'immobilizzazione si prevede ceda utilità nel contesto della procedura liquidatoria;

- al par. 31 è previsto che "*eventuali differenze derivanti dall'applicazione di tale criterio di valutazione all'avvio della liquidazione costituiscono cambiamento di principio contabile e, come tali, sono iscritte nella voce "Rettifiche di liquidazione" tra le poste del patrimonio netto*"; in proposito si osserva che pur in presenza della modifica (già oggetto delle precedente osservazioni) dello schema di Stato patrimoniale per il bilancio di liquidazione non è stata data chiara evidenza della voce in questione nel relativo patrimonio netto; detta voce è cioè una voce di dettaglio (da esplicitare già nello schema o da esplicitare solo in nota integrativa) della voce "altre riserve" ovvero è una voce da aggiungere a tutte quelle previste?
- al par. 36 ed al par. 41, per la valutazione, rispettivamente, di tutte le

partecipazioni e di tutti i titoli di debito, è previsto, senza possibilità di optare per criteri alternativi, che "*sono valutate/i al minore tra valore netto contabile all'avvio della liquidazione e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato*". Anche per queste poste di bilancio vale quanto osservato in relazione alla valutazione delle immobilizzazioni (v. *supra* le osservazioni ai parr. 30 e 33): non permettere *tout court* una valutazione a mercato potrebbe risultare oltremodo penalizzante e distorsiva della realtà dei fatti che l'organo liquidatorio dovrebbe rappresentare; si pensi, ad esempio, a dei titoli di debito iscritti ad un valore di costo sotto la pari (o anche alla pari) ed il cui valore di mercato (in quanto quotati) sia stabilmente significativamente sopra la pari ovvero a delle partecipazioni iscritte al valore nominale ed il cui valore di mercato (in quanto poi quotate) sia stabilmente significativamente superiore al prezzo di costo;

- al par. 41 è previsto che per la valutazione dei titoli "*non trova più applicazione il criterio del costo ammortizzato*"; sul tema, con gli opportuni adattamenti interpretativi, vale quanto più oltre si osserverà in relazione al par. 44; si pensi ad es. al caso di un titolo obbligazionario (acquistato alla pari) con interessi crescenti iscritto prima della messa in liquidazione tra le immobilizzazioni finanziarie e valutato al costo ammortizzato, ciò vorrebbe dire ridurre al valore nominale il valore del titolo e, quindi, espungere dal valore del titolo quella parte di credito per interessi figurativamente maturata in precedenza e che verrà incassata in futuro (se detenuto sino a scadenza in quanto a breve) ovvero che trova "copertura" nel valore di mercato in quanto (ragionevolmente o qui per ipotesi) quotato sopra la pari; in caso contrario e, quindi, di interessi decrescenti vorrebbe dire incrementare ingiustificatamente al valore nominale il valore del titolo;
- ancora, con riferimento al par. 41 e, quindi, in tema di abbandono del criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei titoli di debito, si osserva che il "*valore netto contabile all'avvio della liquidazione*" di cui al medesimo par. 41 (da contrapporre al "*valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato*") è per i titoli di debito il valore degli stessi calcolato secondo il criterio del costo ammortizzato al netto di un'eventuale svalutazione (v. OIC 20); non si comprende quindi l'effettiva/concreta portata di detta disposizione; vuol dire

rideterminare il valore del titolo di debito come se non fosse mai stato applicato il criterio del costo ammortizzato? Oppure vuol dire non applicarlo più dopo la messa in liquidazione e, quindi, considerare il valore iscritto prima della messa in liquidazione come se fosse una sorta di costo di acquisto all'avvio della liquidazione?

- infine, sempre con riferimento al par. 41, non si comprende la ragione di tale disposizione con riferimento in particolare ai titoli di debito che prima della messa in liquidazione erano considerati non immobilizzati; ai sensi dell'OIC 20, par. 59, "*i titoli non immobilizzati sono valutati in base al minor valore fra il costo ammortizzato … e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato*"; non è chiaro il motivo per cui non si possa proseguire con lo stesso criterio di valutazione anche nel corso della procedura di liquidazione;
- ai parr. 38 e 43 si fa riferimento al fatto che le scelte dell'organo liquidatorio debbano essere "*operate con giudizio*". In particolare così si esprime: "*... il mercato esprime valori diversi nel corso del tempo. Occorre perciò stabilire il riferimento temporale espressivo di un "andamento" del mercato alla data di bilancio. Va considerato un valore che, pur dovendosi riferire alla chiusura dell'esercizio, possa ritenersi consolidato ovvero sufficientemente scevro da perturbazioni temporanee. La scelta del periodo temporale cui fare riferimento va operata con giudizio*". Non si comprende il senso da dare alla locuzione in questione ("*la scelta ... va operata con giudizio*") che potrebbe, oggettivamente, aprire ampi margini di discrezionalità e di incertezza nel contesto di un'eventuale successiva valutazione delle responsabilità gestorie;
- al par. 39, dopo aver stabilito che si debbono "*acquisire tutte le informazioni disponibili per poter stimare in modo attendibile il valore di realizzazione*", ulteriormente precisa/stabilisce che "*nella stima di tale valore si dovrà tenere conto anche della ridotta negoziabilità della partecipazione e dello stato di liquidazione della società che detiene la partecipazione*". In proposito si osserva innanzitutto che il fatto di tener conto "*dello stato di liquidazione della società che detiene la partecipazione*" è già chiarito/previsto nel contesto definitorio del principio, mentre in merito al fatto che si debba tener conto "*anche della ridotta negoziabilità della partecipazione*" in quanto non quotata si evidenzia che trattasi di specificazione superflua (in quanto già compresa nel contesto generale del doversi "*adoperare con la dovuta diligenza professionale*") e potenzialmente vincolante per l'organo

liquidatorio in quanto sottintende una presa di posizione in tema di valutazioni d'azienda che si ritiene esuli l'aspetto prettamente contabile di competenza di codesto Organismo (i temi dello sconto per illiquidità e/o del "size premium" sono da tempo dibattuti sia a livello nazionale che internazionale e persino i PIV - Principi Italiani di Valutazione non prendono univoca posizione); in ogni caso, non è sempre vero che per una partecipazione non quotata si sia in presenza di una ridotta negoziabilità e quindi una disposizione imperativa di tal genere sembra ingiustificata; integrare la frase indicando che si deve tener conto anche "dell'eventuale" ridotta negoziabilità appare maggiormente superfluo e del tutto assorbito dal fatto di dover valutare la partecipazione con la "*dovuta diligenza*". Si auspica quindi che questa specificazione venga espunta dal par. 39;

- al par. 44 è stabilito che "*Non trovano più applicazione il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione, in quanto portano all'iscrizione di valori diversi da quelli che la società stima di poter realizzare*".

  Premesso che il costo ammortizzato e l'attualizzazione di un credito sono giustificate dal fatto che il credito non è ancora esigibile non si comprende la ragione per cui si debba abbandonare il criterio del costo ammortizzato ai fini della redazione del bilancio di liquidazione.

  Se invece il credito è esigibile ma è stato comunque applicato ed è ancora in corso la valutazione a costo ammortizzato e l'attuazione vuol dire che trattasi di un'eccezione fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma (si pensi ai crediti verso la pubblica amministrazione che hanno scadenze di pagamento formali di gran lunga antecedenti alle scadenze di pagamento effettive). Questo principio di redazione della prevalenza della sostanza sulla forma deve comunque essere rispettato anche nel contesto del bilancio di liquidazione e quindi si ritiene che nulla possa e debba cambiare rispetto ai crediti sostanzialmente non ancora esigibili.

  Il valore di presumibile realizzo ben può essere rappresentato nel bilancio di liquidazione anche in presenza dell'applicazione del costo ammortizzato, come peraltro è già previsto per il bilancio ordinario. Non si comprende perché per il bilancio di liquidazione ci si debba comportare diversamente. Il liquidatore non può certo pretendere il pagamento di un credito non ancora esigibile che il precedente organo di gestione aveva valutato secondo il criterio del costo ammortizzato. Peraltro, la disapplicazione dell'attualizzazione ai fini della redazione del bilancio di liquidazione comporta – a parità

di solvibilità del debitore sia in tempo di continuità aziendale che in tempo di liquidazione – un incremento del valore del credito che non sarebbe coerente con le previsioni dei nuovi criteri di valutazione delle attività immobilizzate (da valutare al minore tra valore netto contabile e valore di mercato).

Ancora, si osserva che prevedere la disapplicazione del costo ammortizzato in quanto il credito potrebbe incorporare costi di transazione ancora da ammortizzare non si ritiene possa giustificare l'abbandono del criterio in questione in quanto sempre trattasi di un credito non ancora esigibile e a fronte del quale vi saranno sufficienti futuri flussi in entrata atti a coprire la quota parte di detti costi di transazione non ancora ammortizzati (l'assenza di flussi in entrata a copertura dei costi di transazione non ancora ammortizzati non è contemplabile perché vorrebbe dire essere in presenza di un tasso di interesse effettivo negativo e quindi si sarebbe commesso un errore valutativo in sede di prima iscrizione che va corretto di per sé e non abbandonando il criterio del costo ammortizzato).

Infine, si osserva che qualora l'applicazione del costo ammortizzato si riferisse ad un credito finanziario (non ancora esigibile) con interessi crescenti ciò vorrebbe dire ridurre al valore nominale il credito e quindi espungere dal valore del credito quella parte di credito figurativamente maturata in precedenza e che verrà incassata in futuro. In caso contrario e quindi di interessi decrescenti vorrebbe dire incrementare ingiustificatamente al valore nominale il credito.

Il principio della competenza che principalmente dovrebbe ispirare l'applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione è un principio di redazione su cui lo stato liquidatorio della società non dovrebbe incidere, né con riferimento a crediti riferibili alla gestione in continuità, né con riferimento a crediti riferibili alla gestione liquidatoria (che potrebbe durare anni e che potrebbe anche vedere cambiare nel tempo l'assetto societario).

- in relazione al tema della valutazione degli strumenti finanziari derivati (v. parr. 47 – 51) si osserva innanzitutto che le disposizioni sui derivati non tengono adeguatamente conto del contesto specifico della liquidazione, che richiede criteri più semplici e meno soggetti a interpretazioni. Questo approccio rischia di aggiungere complessità e discrezionalità nella redazione del bilancio di liquidazione, aumentando così l'incertezza per chi deve redigere e interpretare il bilancio stesso. Si ritiene, quindi, fondamentale che codesto Organismo fornisca esempi pratici e linee guida più dettagliate per

applicare correttamente le disposizioni in contesti di liquidazione, riducendo il margine di discrezionalità e garantendo maggiore uniformità e chiarezza.

Quanto alle disposizioni previste nei singoli paragrafi inerenti alla valutazione degli strumenti finanziari derivati si osserva quanto segue:

- par. 47: la disposizione richiede ai liquidatori di riesaminare le relazioni di copertura ai sensi dell'OIC 32. Tuttavia, questa indicazione appare ridondante poiché, in fase di liquidazione, la priorità dovrebbe essere la realizzazione degli attivi e l'estinzione dei passivi. In coerenza con l'approccio visto per la valutazione al costo ammortizzato dei crediti e dei debiti sarebbe stato più opportuno indicare che si verifica lo scioglimento delle relazioni di copertura (circostanza spesso contrattualmente prevista in caso di liquidazione) salvo il caso contrario, che deve essere dimostrato dal liquidatore e riportato in nota integrativa. Più in generale: ha senso di parlare di valutazione al *fair value* quando siamo in realtà all'inizio di una fase nella quale il valore di realizzo desumibile dalla liquidazione per le attività e/o il valore di estinzione futura delle passività può discostarsi anche significativamente dal *fair value* in quanto le condizioni di vendita/estinzione non rispondono più a logiche di mercato?
- par. 48: secondo tale paragrafo, se la relazione di copertura continua a sussistere, la società continua ad applicare le regole ordinarie previste dall'OIC 32. Tuttavia, la continuazione delle regole ordinarie di copertura durante la liquidazione potrebbe non essere pienamente compatibile con i tempi di attuazione della liquidazione poiché tali regole sono pensate per società in funzionamento, non per enti in liquidazione, e ciò potrebbe portare a discrepanze nella valutazione delle passività e degli attivi. Sarebbe opportuno ricorrere ad esempi applicativi che trattassero anche le eventuali modifiche ed adattamenti delle regole ordinarie in caso di liquidazione. Inoltre, bisognerebbe capire se il riferimento al *fair value* come criterio di valutazione delle attività e delle passività nelle relazioni di copertura è elemento che sia effettivamente configurabile in stato di liquidazione, come specificato anche in sede di successivo commento al paragrafo 50;
- par. 49: in caso di cessazione della relazione di copertura è previsto che la società debba adottare le disposizioni previste dall'OIC 32. Detta indicazione non tiene conto della specificità del processo liquidatorio, che potrebbe richiedere criteri di valutazione e contabilizzazione più flessibili

e adattati alla liquidazione stessa. Ad esempio, il valore di liquidazione di un derivato in via anticipata per effetto dello scioglimento della relazione di copertura potrebbe essere determinato in modo corretto secondo le indicazioni contrattuali, ma poi essere influenzato nel valore di effettiva iscrizione o di valutazione in bilancio successiva all'iscrizione da elementi e circostanze direttamente legate alla liquidazione (forze contrattuali delle parti) ed alla sua tempistica. Ciò determinerebbe un'oggettiva deroga rispetto al criterio della valutazione a *fair value* tanto nelle relazioni di copertura di *fair value* (ove sia l'elemento coperto che lo strumento di copertura sono valutati a *fair value*) che nelle relazioni di copertura del *fair value* in cui la contropartita della variazione del *fair value* dello strumento di copertura viene imputata in una riserva del patrimonio netto (positiva o negativa) a seconda del segno della variazione del *fair value*. Pensiamo al caso in cui, durante la liquidazione, il mantenimento di un patrimonio netto positivo fosse unicamente legato al combinato disposto delle variazioni di *fair value* degli elementi oggetto delle relazioni di copertura. Quali potrebbero essere le conseguenze per gli amministratori nel denegato caso in cui i valori di realizzo/estinzione definitiva delle attività e delle passività fossero diversi da quelli indicati nelle relazioni di copertura e ciò determinasse il default della società. Sarebbe in ogni caso opportuno fare ricorso ad esempi ed applicazioni pratiche;

- par. 50: la valutazione dell'elemento coperto immobilizzato attivo in virtù di quanto indicato dall'OIC 32, nei paragrafi relativi alla copertura di *fair value* (paragrafi 74-82), mantenendo nel costo dell'attività il suo adeguamento al *fair value* costituisce un'eccezione rispetto ai metodi di valutazione indicati nella bozza del principio OIC 5. Questo approccio si discosta dalle metodologie di valutazione previste per le altre poste dalla bozza dell'OIC 5, che prevede la valutazione delle attività al minore fra valore netto contabile all'avvio della liquidazione ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Questa disposizione è quindi una deroga esplicita alle regole generali di valutazione previste nella bozza dell'OIC 5. Si ritiene che forse sarebbe meglio stornare tale componente di adeguamento imputando a conto economico la differenza fra il valore netto contabile comprendente l'adeguamento ed il valore netto contabile pre-adeguamento. Ciò soprattutto se gli elementi coperti sono immobilizzazioni materiali o immateriali; questo approccio si ritiene che sarebbe più coerente con lo spirito "semplificatorio" della bozza del nuovo

OIC 5;

- par. 51: qualora cessi la contabilizzazione delle operazioni di copertura di flussi finanziari si ritiene necessario uniformare il trattamento contabile indicato con riferimento al caso a) a quanto indicato con riferimento al caso b) rilevando cioè in ogni caso a conto economico lo scarico dell'importo accumulato nella voce A) VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" (come provento se positiva ovvero come onere se negativa) e procedere a rilevare gli eventuali flussi finanziari futuri attesi dall'elemento coperto secondo la misura e la natura (ad esempio interessi) che gli stessi effettivamente avranno al momento della loro manifestazione.

In conclusione, con riferimento a tutti i paragrafi relativi alla valutazione degli strumenti finanziari derivati e come sopra commentati, si evidenziano una serie di problematiche legate alla complessità e alla mancanza di adattamento delle disposizioni al contesto specifico della liquidazione.

Per migliorare la chiarezza e l'efficacia delle disposizioni, sarebbe auspicabile che codesto Organismo fornisse linee guida più dettagliate e coerenti con lo spirito del principio, nonché esempi pratici, assicurando che le regole siano effettivamente applicabili e coerenti con l'obiettivo di massimizzare il valore di realizzo degli attivi e di estinguere le passività in modo trasparente e comprensibile per tutti gli stakeholder coinvolti;

- al par. 52 è stabilito che "*Le rimanenze sono valutate al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato*"; vale anche per questa posta di bilancio quanto osservato in relazione alla valutazione delle immobilizzazioni: non permettere *tout court* una valutazione a mercato potrebbe risultare oltremodo penalizzante e distorsiva della realtà dei fatti che l'organo liquidatorio dovrebbe rappresentare; si pensi a quei settori con alta marginalità: in quei settori lo stato liquidatorio di un'impresa non comporta necessariamente un azzeramento del margine intrinseco del magazzino in essere e da liquidare;
- ai parr. 60 e 61 è effettuata la distinzione tra "*costi funzionali*" e "*costi non funzionali*" alla liquidazione: i primi si rilevano in base alla prospettiva di maturazione (in pratica via via che si sostengono; ma forse non è così per quanto più oltre osservato in relazione ai par. 66 e 67) mentre i secondi si devono rilevare appena sono noti alla stregua dei contratti onerosi di cui

all'OIC 31. Si perde così di vista il complessivo onere della liquidazione che deve essere invece chiaro, non comprendendosi questa scelta. Peraltro, ciò comporta il ripresentarsi del supposto problema alla base dello stravolgimento dell'OIC 5 attualmente in vigore.

Ancora, si osserva che l'imputazione a conto economico dei "*costi non funzionali*" (con contropartita un fondo rischi e oneri) senza tener conto del fatto che questi in tutto o in parte potrebbero essere compensati dal realizzo di un maggior valore delle attività rispetto al valore netto contabile di queste ovvero da altri proventi che matureranno nel corso della procedura liquidatoria (ad es. per affitti attivi in attesa di cedere la relativa immobilizzazione) potrebbe comportare pro-tempore all'evidenziazione di un patrimonio netto della società azzerato se non addirittura negativo. Nell'OIC 5 attualmente in vigore detti "costi non funzionali" contribuiscono alla determinazione del "fondo per costi ed oneri di liquidazione" che però è da appostare anche tenuto conto dei proventi che si prevede di conseguire nel corso della gestione liquidatoria (a tacere del fatto che la contropartita non è il conto economico ma è compresa nel conto "Rettifiche di liquidazione" – imputata al patrimonio netto – e che ragionevolmente trova copertura nel saldo positivo dell'iscrizione delle attività al maggior valore di mercato rispetto al valore netto contabile);

- al par 64 è stabilito che "*Non trova più applicazione il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione, in quanto portano all'iscrizione di valori diversi da quelli che la società deve corrispondere*"; premesso anche con riferimento ai debiti che il costo ammortizzato e l'attualizzazione si applicano in quanto il relativo debito non è ancora esigibile dal creditore, non si comprende perché non possa/debba continuare ad essere applicato il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione; invero, alla data di riferimento del bilancio di liquidazione il valore del debito esposto secondo il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione è esattamente il valore (finanziario) del debito che (ipoteticamente, in quanto non ancora esigibile) in quel momento la società sarebbe chiamata a corrispondere al creditore.

  Vale anche con riferimento ai debiti (ovviamente *a contrariis*) quanto già osservato in relazione alla valutazione dei crediti di cui al par. 44;

- al par. 66 vengono disposte indicazioni in merito ai costi operativi necessari e funzionali allo svolgimento della procedura di liquidazione e stante il fatto che dette indicazioni sono rappresentate nel contesto del capitolo "*ratei e*

risconti" sorge innanzitutto il dubbio che detta tipologia di costi debba essere immediatamente rilevata/contabilizzata per poi essere riscontata. Se ciò fosse vorrebbe dire richiedere al redattore del bilancio di liquidazione lo stesso significativo sforzo di prefigurazione e quantificazione di costi che verrebbero sostenuti lungo tutta la procedura liquidatoria e che per codesto Organismo ha giustificato – in quanto indicazione frequentemente disattesa – il radicale cambiamento di finalità del bilancio di liquidazione (tuttavia, come detto, poi recuperato in nota integrativa con un'informativa che, comunque, per essere attendibile presuppone che l'organo liquidatorio si comporti nello stesso predetto difficoltoso modo). Di contro, se ciò non fosse non è chiaro perché si tratti specificamente di questi costi e non di altri in questo capitolo relativo a "*ratei e risconti*".

Ammesso e non concesso che quanto appena osservato non costituisca dubbio lecito si rileva che con riferimento alla voce di bilancio ratei e risconti (attivi e passivi) anche rinvenibile dalla precedente gestione in continuità nulla viene disposto anche solo per rinvio analogico alle disposizioni relative ad altre poste di bilancio (infatti, i risconti sono conti accessi alle rimanenze mentre i ratei sono espressione di futuri crediti/debiti). Si pensi ad es. ai risconti attivi riferibili a polizze assicurative che potrebbero essere oggetto di disdetta con rimborso di parte del premio già pagato, ai risconti attivi riferibili ai maxi canoni di leasing che in caso di cessione del contratto potrebbero essere in tutto o in parte recuperati, ecc..

I paragrafi in questione poi trattano solo dei costi trascurando del tutto i ricavi sottesi ai ratei attivi ovvero ai risconti passivi. Si pensi ai risconti passivi riferibili a contributi pubblici correlati all'acquisto di immobilizzazioni che saranno oggetto di cessione: si rilasciano per competenza ovvero per la totalità già nel primo esercizio della liquidazione.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che le disposizioni in tema di ratei e risconti debbano essere opportunamente riviste/integrate;

- al par. 71 è disposto che "*la società può riflettere nella valutazione degli elementi dell'attivo o del passivo i fatti successivi rilevanti ai fini realizzativi dell'attività liquidatoria intervenuti tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di formazione del bilancio, quando tali fatti hanno comportato in via definitiva il realizzo, l'estinzione o l'insussistenza di attività o passitivà*" (*rectius* "passività"). Detta disposizione permette di soprassedere e quindi non rispettare né il principio della competenza, né il principio della prudenza.

Ciò si ritiene comportamento non condivisibile soprattutto in caso di realizzo di perdite che verrebbero, contrariamente al principio della prudenza, rinviate all'esercizio successivo. Ma anche il mancato rispetto del principio della competenza anticipando margini realizzati successivamente alla chiusura dell'esercizio paiono contrari ai "nuovi" criteri di valutazione esposti nella bozza dell'OIC 5 in consultazione che prevedono l'iscrizione delle immobilizzazioni al minore tra il costo ed il valore di mercato.

Qualora detta disposizione, opportunamente rivista per evitare che vengano rinviate perdite in violazione del principio della prudenza, costituisca strumento per parzialmente rimediare agli effetti negativi dei "nuovi" criteri di valutazione esposti nella bozza dell'OIC 5 in consultazione (i.e. iscrizione al minore tra il costo e il valore di mercato anziché al valore di mercato ancorché superiore al costo come era concesso in precedenza) nei casi di certo realizzo di un maggior valore dell'attivo rispetto al suo valore netto contabile, si ritiene che ciò debba essere più chiaramente esposto nel principio e comunque non si comprende perché debba limitarsi l'incremento di valutazione al solo caso di effettivo realizzo anziché anche al caso di attendibile valutazione (sul tema si rinvia a quanto già sopra esposto);

- quanto previsto al par. 75, e più precisamente là dove si precisa che "*in nota integrativa i liquidatori illustrano le prospettive della liquidazione, fornendo indicazioni sulla dinamica degli incassi e dei pagamenti attesi e sull'adeguatezza di tali incassi a soddisfare appieno le obbligazioni previste dalla liquidazione*", si ritiene che debba essere maggiormente e più dettagliatamente specificato al fine di evitare che nel concreto operare si addivenga all'esposizione solo di mere autodichiarazioni dell'organo liquidatorio anziché all'esposizione di quanto concretamente è alla base ed a supporto delle dichiarazioni stesse. Si ritiene cioè, soprattutto alla luce dei "nuovi" criteri di valutazione dell'attivo immobilizzato esposti nella bozza dell'OIC 5, che debba essere chiaro che l'organo liquidatorio deve dettagliatamente e attendibilmente fornire tutte le indicazioni necessarie per giustificare la permanenza dei presupposti dello stato di liquidazione (i.e. patrimonio netto pari o superiore a zero) non prefigurando quindi una situazione che giustificherebbe un'istanza di liquidazione giudiziale in proprio (ex istanza di fallimento in proprio);
- nel contesto delle indicazioni del contenuto della nota integrativa ovvero in altro paragrafo specifico nulla viene precisato/meglio specificato in merito

all'obbligo statuito dall'art. 2490, comma 4, del Codice civile che prevede che nel primo bilancio successivo alla sua nomina l'organo liquidatorio deve allegare la documentazione consegnata dagli amministratori a norma del terzo comma dell'art. 2487-bis con sue eventuali osservazioni;

- nella bozza dell'OIC 5 (v. Appendice F, pagg. 31 - 35) sono state inserite alcune norme del Codice civile che ben potevano essere tralasciate a vantaggio di quelle tipiche della liquidazione, non comprendendosi la ragione;
- nella bozza dell'OIC 5 (v. sempre Appendice F, pag. 35), seppure utilmente, sono riproposte le informazioni di dettaglio da fornire nella nota integrativa del bilancio di liquidazione con riferimento alla voce "altri fondi", ma non appare evidenziato il rischio che la liquidazione volontaria possa sfociare in una liquidazione giudiziale con ciò esponendo a rischi di reato la società, l'organo gestorio precedente e l'organo liquidatorio ove tale rischio non fosse stato accertato nella fase di accesso alla liquidazione volontaria e ben valutato da chi ha deliberato la liquidazione stessa.

* * *

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento in merito a quanto sopra evidenziato e ringraziandoVi sin d'ora per l'attenzione che vorrete riservare alle nostre osservazioni, Vi porgiamo i migliori saluti.

Milano, 23 luglio 2024